



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2018, proposto da:
Agostino Rosselli, rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Rosselli, Giancarlo
Gentile, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'Avv. Laura Carratelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariagemma Talerico in Catanzaro,
Via Schipani n. 110;

per il risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il Dott. Arturo Levato e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Avv. Agostino Rosselli è un dipendente del Comune di Cosenza inquadrato nella categoria D, posizione economica D6, con funzioni di Responsabile di alta professionalità, presso l'ufficio dell'Avvocatura comunale.

Il ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico a 4 posti di dirigente amministrativo, indetto dall'Ente territoriale con delibera di giunta municipale n. 124/2009, collocandosi al quarto posto della graduatoria provvisoria, approvata in via definitiva con determina dirigenziale n. 120 del giorno 8.08.2018, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3387 del 5.06.2018.

La menzionata graduatoria provvisoria unitamente all'intera procedura selettiva era stata infatti inizialmente revocata con provvedimento n. 1276 del 27.07.2011. Avverso il citato atto di ritiro proponevano distinti ricorsi alcuni vincitori e tali gravami, rigettati dal T.a.r., erano poi accolti dal Consiglio di Stato, il quale, previa riunione degli appelli, con la menzionata decisione ha statuito che *“nell'eseguire la presente sentenza il Comune di Cosenza dovrà approvare le graduatorie dei concorsi illegittimamente revocati e procedere all'immissione in ruolo dei vincitori, sulla base dei posti dirigenziali in organico disponibili?”*.

Ciò chiarito, il deducente -con impugnazione notificata il giorno 8.08.2018 e depositata in pari data- agisce ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima revoca del concorso, quantificati nella misura complessiva di 492.085,37 euro, cifra corrispondente ai mancati emolumenti della posizione retributiva di dirigente, nonché alla perdita di *chances* di progressione di carriera, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con il passaggio ad altra amministrazione di maggiore importanza per dimensioni e competenze affidate o mediante incarico dirigenziale di secondo livello.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza, che deduce la tardività del gravame e ne chiede comunque il rigetto.

3. All'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare si impone l'esame dell'eccezione della difesa comunale, che prospetta l'irricevibilità della domanda di ristoro.

Il rilievo processuale è fondato.

Giova rammentare che il regime giuridico dell'azione risarcitoria dei danni causati dall'attività amministrativa illegittima è contenuto nell'art. 30 c.p.a. Il comma 3 della citata disposizione prevede, in particolare, la domanda autonoma di ristoro per lesione di interessi legittimi, da proporsi entro il termine di decadenza di centoventi giorni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero dalla conoscenza del provvedimento, qualora il pregiudizio derivi da questo. Se è esperita l'azione di annullamento, la domanda di risarcimento può essere formulata nel corso del giudizio caducatorio o, dopo la sua conclusione, entro centoventi giorni decorrenti dal giudicato, giusta il comma 5 dell'art. 30 c.p.a.

In base alla menzionata disciplina, quindi, il ricorrente asseritamente leso dall'attività amministrativa illegittima, ove non proponga azione autonoma *ex art. 30, comma 3, c.p.a.*, è onerato ad agire per ristoro dei danni entro centoventi dal passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo la domanda caducatoria avanzata dallo stesso, abbia annullato l'atto amministrativo, quale preconditione necessaria per l'integrazione di un contegno illecito della p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Tanto chiarito, nella vicenda in esame il deducente ha presentato domanda risarcitoria *ex art. 30, comma 5, c.p.a.* senza avere tuttavia chiesto l'annullamento della determina dirigenziale n. 1276/2011 e ciò sull'assunto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3387 del 5.06.2018, con la quale si è formato il giudicato caducatorio, abbia determinato un differimento del *dies a quo* di decorso del termine

decadenziale anche nei suoi confronti, poiché soggetto intimato nel giudizi annullatori e quindi parte degli stessi.

Ritiene tuttavia il Collegio che il richiamato differimento del *dies a quo* per il decorso del termine decadenziale -previsto dal comma 5 dell'art. 30 c.p.a.- sia strettamente correlato alla circostanza che l'inoppugnabile pronuncia di annullamento derivi da un'azione proposta dal medesimo deducente che poi insta anche per il ristoro dei pregiudizi subiti.

Il descritto ed inscindibile legame si evince dal tenore letterale della norma, la quale -sul presupposto che sia stata esperita azione di annullamento ad opera del danneggiato- consente a quest'ultimo di agire per il ristoro del pregiudizio lamentato “*nel corso del giudizio o, comunque, sino centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza*”.

Ad ogni evidenza, infatti, la legittimazione a presentare “*nel corso del giudizio*” caducatorio la domanda risarcitoria, per il tramite di motivi aggiunti, può essere riconosciuta al solo ricorrente che abbia chiesto l'annullamento dell'atto illegittimo ai sensi dell'art. 29 c.p.a., ferma la facoltà per il medesimo di agire per il ristoro entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della “*relativa sentenza*”, con chiara ed univoca inerenza tra il giudizio di annullamento da lui coltivato e la conseguente pronuncia.

La *ratio* sottesa alla riportata interpretazione, basata sulla *littera legis*, si rinviene dell'esigenza di circoscrivere il *favor* del termine più ampio per la proposizione della domanda di risarcimento nei riguardi del solo ricorrente, che con diligenza abbia già agito per la caducazione dell'atto amministrativo illegittimo.

In senso contrario a quanto espresso non assume rilievo la qualità del deducente di cointeressato nel giudizio annullatorio riguardante la statuizione di revoca.

Tale posizione non ha infatti registrato alcun riscontro in sede processuale né con l'esperimento dell'azione di annullamento né con un intervento *ad adiuvandum* ai sensi dell'art. 28 c.p.a.

Peraltro, l'ipotetico intervento -di per sé comunque non sufficiente *ex art. 30*, comma 5, c.p.a.-, sarebbe stato di dubbia ammissibilità, stante appunto l'identità di interessi tra i ricorrenti nel processo caducatorio dell'atto di ritiro e l'odierno deducente, ed il conseguente rischio che detto intervento inverasse un'elusione del perentorio termine di impugnazione cristallizzato nell'art. 41, comma 2, c.p.a.

Parimenti, la circostanza che il ricorrente sia stato intimato nei giudizi di annullamento del provvedimento di revoca e sia indicato formalmente tra le parti nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 3387/2018 non è di per sé idonea a legittimare l'azione di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a.

Infatti, sebbene il giudicato caducatorio dell'illegittima revoca abbia prodotto effetti vantaggiosi sul piano sostanziale per tutti i partecipanti alla procedura selettiva utilmente collocati in graduatoria, tra cui il deducente, analoghi effetti non si rinvencono sul versante processuale della dilatazione temporale del termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 5 che, secondo quanto rilevato, trova una limitata applicazione nei soli riguardi del danneggiato che abbia agito per l'annullamento.

Nella delineata prospettiva, giova richiamare la disciplina civilistica prevista dall'art. 1310, comma 1, c.c., che nella diversa ipotesi del termine di prescrizione estende gli effetti favorevoli degli atti interruttivi posti in essere da un debitore o creditore in solido anche nei confronti degli altri debitori o creditori, mentre, di contro, l'art. 2964, comma 1, c.c. pone un limite all'estensione del più vantaggioso regime giuridico prescizionale ove ricorra un termine decadenziale, statuendo che *“quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”*.

Da ultimo, con riferimento all'indicata e ritenuta esperibilità ad opera del deducente dell'*actio indicati* per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, torna utile evidenziare che, in esito alla riforma introdotta dal D. Lgs. n. 195/2011, è stato abrogato il comma 4 dell'art. 112 c.p.a., previsione foriera di molteplici perplessità in ambito dottrinale e giurisprudenziale, che in sede di ottemperanza consentiva al ricorrente di agire anche per il ristoro, non richiesto in pendenza del giudizio di legittimità, dei danni pregressi al giudicato.

Il vigente regime processuale ammette quindi in fase di ottemperanza solo l'azione risarcitoria per i pregiudizi intervenuti successivamente all'inoppugnabilità della sentenza, a conferma della distinta efficacia del giudicato annullatorio sul piano dell'utilità sostanziale e sul piano del differimento del decorso del termine decadenziale previsto dal comma 5 dell'art. 30 c.p.a.

In ragione di quanto esposto, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto agire in via autonoma per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. nel perentorio termine di centoventi giorni dalla conoscenza della revoca della procedura selettiva, cosicché la domanda si palesa tardiva.

5. Il ricorso è quindi irricevibile.

6. La soccombenza formale derivante dalla decisione in rito consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO